


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 29 dicembre 1997

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

S O M M A R I O

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1997, n. 448.

Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1979, n. 67, relativa all'adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973, e sua esecuzione..... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1997.

Nomina della prof.ssa Maria Rosa Vittadini a dirigente generale del Ministero dell'ambiente, preposta al Servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente Pag. 28

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 4 novembre 1997.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Milano e dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Monza il giorno 8 luglio 1997..... Pag. 33

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 12 dicembre 1997.

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 1998 Pag. 34

Ministero per le politiche agricole

DECRETO 5 novembre 1997.

Modificazione della responsabilità del mantenimento in purezza di varietà di specie di piante ortive..... Pag. 37

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 11 dicembre 1997.

Integrazioni e modificazioni al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per il 1997..... Pag. 38

Decreta:

Art. 1.

È prorogato per un anno dalla data di sua scadenza il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, sull'area interessante la Cava Sture, Cava della Contessa e Cava Giorgia, ricadente nel comune di Noto per effetto del decreto n. 6689 del 7 settembre 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 53 del 6 novembre 1993, prorogato con decreto n. 8162 del 26 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 61 del 25 novembre 1995 secondo le disposizioni le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel provvedimento originario, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre l'anno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, è vietata, nel territorio descritto ed individuato nel decreto n. 6689 del 7 settembre 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 53 del 6 novembre 1993, facente parte del comune di Noto, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alternino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Noto perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della suddetta Gazzetta ufficiale sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Noto dove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza di Siracusa comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta ufficiale sopra citata all'albo del comune di Noto.

Palermo, 30 ottobre 1997

L'assessore: D'ANDREA

97A10223

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 11 dicembre 1997.

Emanazione del regolamento per la gestione, tenuta e tutela dei documenti amministrativi dal protocollo all'archivio storico per l'amministrazione centrale.

IL RETTORE

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, la legge 7 agosto 1990, n. 241, il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 e successive modifiche e integrazioni che dettano norme in materia di archivi, procedimenti e documenti amministrativi;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modifiche e integrazioni, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 9 dicembre 1997, con la quale è stato approvato il regolamento per la gestione, tenuta e tutela dei documenti amministrativi dal protocollo all'archivio storico per l'Amministrazione centrale, che regola anche la gestione dei procedimenti amministrativi e il diritto di accesso ai documenti;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che prevede che le amministrazioni pubbliche siano regolate anche mediante atti di organizzazione;

Visti gli artt. 1.2 e 1.3 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (decreto rettorale n. 1953 del 24 novembre 1995), con i quali viene ribadita la pubblicità dei documenti amministrativi prodotti dall'Ateneo;

Vista la legge 11 dicembre 1984, n. 839, che detta norme nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, coordinata con l'art. 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

È emanato il regolamento per la gestione, tenuta e tutela dei documenti dal protocollo all'archivio storico per l'amministrazione centrale, allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante;

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 11 dicembre 1997

Il rettore: MARCHESINI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE, TENUTA E TUTELA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DAL PROTOCOLLO ALL'ARCHIVIO STORICO PER L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE.

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la gestione, la tenuta e la tutela dei documenti amministrativi dal protocollo all'archivio storico per l'amministrazione centrale, nonché la gestione dell'archivio dell'Università degli studi di Padova.

Art. 2.

Definizione di documento amministrativo dell'Università degli studi di Padova

1. Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione informatica, grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, prodotti e acquisiti ai fini dell'attività amministrativa.

2. Per documenti dell'Università degli studi di Padova si intendono quelli prodotti e acquisiti nello svolgimento della propria attività o l'esercizio delle proprie funzioni dall'amministrazione centrale e dalle strutture didattiche, di ricerca e di servizio previste dallo statuto.

Art. 3.

Definizione di Amministrazione centrale

1. Per amministrazione centrale si intende il complesso degli uffici incaricati delle funzioni amministrative, tecniche e contabili di supporto all'attività del rettore e del direttore amministrativo o dei loro delegati.

2. Gli uffici dell'amministrazione centrale sono individuati con decreto del direttore amministrativo.

3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento l'amministrazione centrale è costituita dagli uffici indicati al successivo art. 83.

Art. 4.

Definizione di struttura didattica, di ricerca e di servizio prevista dallo statuto

1. Per struttura didattica, di ricerca e di servizio prevista dallo statuto, si intende l'unità organizzativa che svolge le funzioni didattiche, di ricerca e di servizio con propri organi di governo, cioè facoltà, dipartimenti, istituti, centri, biblioteche, osservatori, etc.

2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento le strutture didattiche, di ricerca e di servizio previste dallo statuto sono quelle elencate nell'allegato 6 del presente regolamento.

Art. 5.

Definizione di archivio

1. Per archivio si intende il complesso dei documenti prodotti e acquisiti nello svolgimento della propria attività e l'esercizio delle proprie funzioni dall'Università degli studi di Padova.

2. Fanno parte dell'archivio dell'Università degli studi di Padova anche gli archivi e i documenti acquisiti per dono, deposito, acquisto o a qualsiasi altro titolo.

Art. 6.

Suddivisioni dell'archivio

1. L'archivio è suddiviso funzionalmente in archivio corrente, archivio di deposito e archivio storico.

2. Per archivio corrente si intende il complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi in corso di istruttoria e di trattazione o comunque verso i quali sussista un interesse corrente.

3. Per archivio di deposito si intende il complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi conclusi, per i quali non risulta più necessaria una trattazione o comunque verso i quali sussista un interesse sporadico.

4. Per archivio storico si intende il complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi conclusi da oltre 40 anni e destinati, previa l'effettuazione delle operazioni di scarto, alla conservazione perenne nella sezione separata d'archivio, le cui funzioni sono descritte al capo VII.

5. L'archivio corrente è conservato dai responsabili dei procedimenti amministrativi, l'archivio di deposito e l'archivio storico sono invece conservati dall'archivio generale di Ateneo, le cui funzioni sono descritte all'art. 10.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7.

Unicità dell'archivio

1. L'archivio, pur suddiviso in archivio corrente, archivio di deposito e archivio storico, è unico.

Art. 8.

Diritto di accesso e diritto di consultazione

1. Gli uffici, in armonia con la normativa vigente, assicurano il principio della trasparenza dell'azione amministrativa, il diritto di accesso ai documenti dell'archivio corrente e dell'archivio di deposito, nonché il diritto alla consultazione dei documenti dell'archivio storico.

Art. 9.

L'Archivio generale di Ateneo

1. L'archivio storico è conservato dalla sezione separata d'archivio, cioè dall'unità organizzativa istituita presso l'amministrazione centrale e dipendente dall'«archivio generale di Ateneo».

2. L'archivio generale di Ateneo è un'infrastruttura tecnica complessa che svolge funzioni di servizio sia per l'amministrazione centrale che per le strutture didattiche, di ricerca e di servizio previste dallo statuto.

Art. 10.

Funzioni dell'Archivio generale di Ateneo

1. L'archivio generale di Ateneo:

a) coordina la gestione del protocollo, esercita il controllo sulla formazione dell'archivio corrente e provvede alla tenuta dell'archivio di deposito e dell'archivio storico dell'amministrazione centrale;

b) coordina la gestione del protocollo, dell'archivio corrente e dell'archivio di deposito di ciascuna struttura didattica, di ricerca e di servizio prevista dallo statuto;

c) cura il versamento dell'archivio storico di ciascuna struttura didattica, di ricerca e di servizio prevista dallo statuto alla sezione separata d'archivio;

d) provvede alla gestione della sezione separata d'archivio.

2. La direzione dell'archivio generale di Ateneo, come previsto dalla normativa vigente, è affidata a personale in possesso del diploma di laurea e del diploma conseguito nelle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso gli archivi di Stato o nelle scuole per archivisti e bibliotecari istituite presso le università degli studi o riconosciuti equipollenti.

Art. 11.

Promozione e valorizzazione dell'archivio

1. Nel rispetto dello statuto vigente e della «dichiarazione di particolare importanza» dell'archivio, disposta dal Ministro per i beni culturali e ambientali con decreto del 16 marzo 1992, l'Università cura la salvaguardia, la tutela, la valorizzazione e la promozione dell'archivio attraverso l'ampliamento dei servizi (sala di studio, inventariazione, etc.), la realizzazione di mostre (esposizioni, cataloghi, etc.), l'organizzazione di conferenze (seminari, stages, workshop, etc.) e la gestione di attività didattiche e divulgative rivolte anche al territorio e al mondo della scuola.

2. Il direttore dell'archivio generale di Ateneo deve trasmettere entro il 30 novembre di ogni anno al rettore, al direttore amministrativo e alla commissione archivi (i compiti di quest'ultima sono descritti agli artt. 86-88) una relazione sugli obiettivi da raggiungere e le proposte per migliorare il funzionamento del servizio d'archivio.

3. Il direttore dell'archivio generale di Ateneo deve trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno al rettore, al direttore amministrativo e alla commissione archivi una dettagliata relazione relativa all'anno precedente e riguardante:

a) l'orario di apertura al pubblico della sala di studio;

b) il numero di frequentatori della sala di studio, con statistiche disaggregate in rapporto alla ricerca svolta (personale interno, docenti, ricercatori, studenti, professionisti, etc.);

c) le pubblicazioni scientifiche di carattere tecnico (inventari, indici, guide, etc.);

d) le pubblicazioni scientifiche di carattere didattico e divulgativo;

e) il restauro e le riproduzioni di sicurezza dei documenti;

f) l'attività scientifica, distinta in attività propria e attività svolta con la collaborazione di terzi;

g) l'attività di ricerca d'archivio svolta per conto terzi.

CAPO III

IL DOCUMENTO

Art. 12.

Produzione dei documenti

1. I documenti, secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono di norma prodotti tramite i sistemi informatici.

Art. 13.

Inalienabilità dei documenti

1. I documenti, secondo quanto disposto dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono beni inalienabili.

Art. 14.

Tipologia dei documenti

1. I documenti si distinguono in documenti in arrivo, documenti in partenza, documenti interni e documenti acquisiti (quest'ultimi indicati all'art. 5, comma 2) durante lo svolgimento della propria attività o l'esercizio delle proprie funzioni.

2. I documenti vanno di norma protocollati e gestiti secondo le disposizioni e le eccezioni previste nei successivi articoli, in particolare al capo IV e capo V.

3. Con apposito provvedimento del direttore amministrativo sono individuati i documenti da non protocollare.

Art. 15.

Documenti interni

1. I documenti interni sono quelli scambiati tra uffici che afferiscono al medesimo protocollo.

2. Essi si distinguono in:

a) documenti di preminente carattere informativo;

b) documenti di preminente carattere giuridico-probatorio.

3. I documenti interni di preminente carattere informativo sono di norma memorie informali, appunti, brevi comunicazioni di rilevanza meramente informativa scambiate tra uffici.

4. I documenti interni di preminente carattere giuridico-probatorio sono quelli redatti dal personale nell'esercizio delle proprie funzioni e al fine di documentare fatti inerenti all'attività svolta e alla regolarità delle azioni amministrative o qualsiasi altro documento dal quale possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi.

Art. 16.

Delibere, decreti, verbali, circolari e contratti

1. Le delibere, i decreti, i verbali, le circolari e i contratti, in quanto documenti interni di preminente carattere giuridico-probatorio e fondamentali per la gestione dei procedimenti amministrativi, vanno protocollati.

2. La registrazione a protocollo deve essere effettuata entro sette giorni dalla loro approvazione (nel caso di delibere e verbali) o sottoscrizione (nel caso di decreti, circolari e contratti).

Art. 17.

Serie delle delibere, dei decreti, dei verbali, delle circolari e dei contratti e rispettivo repertorio generale

1. Ciascun complesso delle delibere, dei decreti, dei verbali, delle circolari e dei contratti costituisce una serie.

2. Ciascuna serie delle delibere, dei decreti, dei verbali, delle circolari e dei contratti deve essere corredata da un proprio repertorio generale.

3. Nel repertorio generale vanno riportati gli elementi obbligatori del protocollo (descritti all'art. 30) e un ulteriore numero progressivo, denominato «numero di repertorio», che identifica il documento all'interno della serie.

4. Il numero di repertorio va separato dal numero di protocollo da una barretta e dalla sigla della unità organizzativa responsabile cui afferisce il responsabile del procedimento amministrativo.

5. La numerazione del repertorio generale ha cadenza annuale, cioè inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 18.

Gestione del repertorio generale delle delibere, dei decreti, dei verbali, delle circolari e dei contratti

1. Sono istituiti il repertorio generale delle delibere del senato accademico, il repertorio generale delle delibere del consiglio di amministrazione, il repertorio generale dei decreti (comprendente quelli del rettore, del direttore amministrativo e quelli dei dirigenti), il repertorio generale dei verbali, il repertorio generale delle circolari e il repertorio generale dei contratti.

2. Presso la direzione amministrativa (o ufficio delegato) sono conservati i repertori generali e le serie relativi agli ultimi cinque anni.

3. I repertori generali e le serie esaurite da oltre cinque anni vanno conferiti all'archivio di deposito, con le procedure descritte all'art. 74.

Art. 19.

Gestione e archiviazione delle delibere dei decreti, dei verbali, delle circolari e dei contratti

1. Per ogni delibera, decreto, verbale, circolare interna e contratto devono essere prodotti di norma due originali, ferme restando le copie dichiarate conformi e le copie di carattere informativo riprodotte per le esigenze d'ufficio.

2. Nel caso di circolare esterna, cioè di circolare ricevuta, deve essere prodotta una copia semplice.

3. Un originale va conservato nella rispettiva serie (serie delle delibere del consiglio di amministrazione, serie dei decreti, etc.) e ordinato secondo il numero di repertorio; l'altro originale e la copia della circolare esterna, invece, vanno conservati nel rispettivo fascicolo (e/o sottofascicolo, inserto), cioè insieme ai documenti che afferiscono al medesimo procedimento amministrativo.

Art. 20.

Elementi di garanzia e di informazione dei documenti

1. I documenti prodotti, indipendentemente dal supporto sul quale sono scritti, devono riportare, opportunamente evidenziate e se disponibili, le seguenti informazioni:

- a) stemma dell'Università e la dicitura «Università degli studi di Padova»;
- b) divisione o struttura di riferimento con l'eventuale articolazione nella unità organizzativa responsabile (sezione, ripartizione, ufficio, etc.);
- c) indirizzo completo (via, numero, c.a.p., città, provincia, stato);
- d) numero di telefono;
- e) numero di telefax;
- f) indirizzo di posta elettronica;
- g) data completa (luogo, giorno, mese, anno) scritta per esteso;
- h) numero di protocollo;
- i) numero di repertorio generale delle delibere, dei decreti, dei verbali, delle circolari e dei contratti;
- l) indice di classificazione composto da titolo, classe, fascicolo e da altre eventuali suddivisioni;
- m) numero degli allegati;
- n) descrizione degli allegati;
- o) numero di collegamento o di riferimento ad un eventuale precedente;
- p) oggetto del documento;
- q) sigla del responsabile della immissione dei dati con relativa firma autografa o informatica (digitale);
- r) sigla del responsabile del procedimento amministrativo con relativa firma autografa o informatica (digitale) e, qualora ritenute necessarie, anche le sigle del responsabile della composizione del testo (o immissione dati) e del direttore di divisione o di chi ne fa le veci con relativa firma autografa o informatica (digitale);
- s) eventuale nome informatico assegnato d'ufficio al documento stesso (nome del file).

2. Per l'amministrazione centrale il modello di carta intestata è adottato con le procedure descritte nell'art. 81, mentre le strutture didattiche, di ricerca e di servizio previste dallo statuto comunicano all'amministrazione centrale il rispettivo modello cartaceo adottato.

Art. 21.

Tutela della riservatezza

1. I documenti, le banche dati e il protocollo devono essere prodotti, in armonia con la normativa vigente, in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati personali e dei dati sensibili.

Art. 22.

Originale e minuta del documento

1. Ogni documento cartaceo in partenza o interno va di norma redatto in originale e in minuta.

2. Per originale si intende la redazione definitiva del documento, perfetta e autentica negli elementi sostanziali e formali (carta intestata, formulario amministrativo, firma, etc.).

3. Per minuta si intende l'originale del documento conservato «agli atti», cioè nel fascicolo relativo all'affare o al procedimento amministrativo trattato.

4. Sia l'originale che la minuta vanno corredati di firma autografa, mentre le sigle vanno apposte soltanto sulla minuta.

Art. 23.

Gestione e archiviazione dell'originale e della minuta del documento

1. L'originale del documento va di norma spedito.

2. Qualora i destinatari siano più di tre, è autorizzata la spedizione di copie dell'originale.

3. La minuta del documento, sulla quale viene apposta la dicitura «minuta», va conservata nel fascicolo cui afferisce.

Art. 24.

Copia del documento

1. La copia informale dell'originale, inviata a titolo informativo agli organi o agli uffici e che non attivi procedimenti amministrativi, va eliminata a cura del destinatario.

2. Al fine di agevolare l'eliminazione, su ciascuna copia va impressa la dicitura «copia» a cura dell'ufficio protocollo o dell'ufficio mittente.

3. Per la copia informatica, in analogia a quanto disposto nel comma precedente, saranno attivate delle procedure automatizzate di eliminazione.

Art. 25.

Uso dei sistemi informatici telematici e di posta elettronica

1. L'uso dei sistemi informatici, telematici e di posta elettronica per la redazione dei documenti amministrativi è consentito se conforme ai criteri e alle modalità di elaborazione, protezione, sicurezza e trasmissione dettati dalla normativa vigente.

Art. 26.

Uso del telefax

1. I documenti inviati via telefax si distinguono in:

- a) documenti di preminente carattere informativo;
- b) documenti di preminente carattere giuridico-probatorio.

2. L'uso del telefax per documenti di preminente carattere informativo è consentito al solo fine di velocizzare lo scambio di informazioni con enti pubblici, enti privati, cittadini e tra l'amministrazione centrale e le strutture didattiche, di ricerca e di servizio previste dallo statuto.

3. L'uso del telefax per documenti di preminente carattere giuridico-probatorio, cioè per documenti dai quali possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi, deve rispettare la seguente procedura:

a) il documento in partenza via telefax reca la dicitura «Il documento originale verrà spedito per posta ordinaria» ed è successivamente spedito per via ordinaria a cura del responsabile del procedimento amministrativo;

b) il documento in arrivo deve essere di norma fotoriprodotta con l'apposizione della dicitura «documento ricevuto via telefax» ed è successivamente acquisito per via ordinaria a cura del responsabile del procedimento amministrativo;

c) il responsabile del procedimento amministrativo, acquisito il documento originale, provvede alla distruzione del documento ricevuto via telefax, riportando nell'originale tutte le informazioni relative (numero di protocollo, classificazione, etc.);

d) il documento interno può essere conservato in copia telefax con l'apposizione della dicitura «documento ricevuto via telefax».

Art. 27.

Uso della posta elettronica

1. L'uso della posta elettronica (E-Mail) è consentito al solo fine di velocizzare lo scambio di informazioni con enti pubblici, enti privati, cittadini e tra l'amministrazione centrale e le strutture didattiche, di ricerca e di servizio previste dallo statuto.

2. Il documento prodotto mediante posta elettronica deve essere trattato come segue:

a) il documento in partenza deve essere stampato e deve recare la dicitura «Il documento originale verrà spedito per posta ordinaria» e deve essere successivamente spedito per via ordinaria a cura del responsabile del procedimento amministrativo;

b) il documento in arrivo deve essere di norma stampato con l'apposizione della dicitura «documento ricevuto via posta elettronica» ed è successivamente acquisito per via ordinaria a cura del responsabile del procedimento amministrativo;

c) il responsabile del procedimento amministrativo, acquisito il documento originale, provvede alla distruzione del documento ricevuto per posta elettronica, riportando nell'originale tutte le informazioni relative (numero di protocollo, classificazione, etc.);

d) il documento interno può essere conservato in copia informatica.

CAPO IV

IL PROTOCOLLO

Art. 28.

Definizione di protocollo

1. Per protocollo si intende l'insieme delle procedure e degli elementi attraverso i quali i documenti vengono trattati sotto il profilo giuridico-gestionale.

2. Gli elementi del protocollo devono essere annotati in un apposito registro, denominato «registro di protocollo», descritto all'art. 42.

Art. 29.

Elementi obbligatori ed elementi accessori del protocollo

1. Il protocollo è costituito da elementi obbligatori e da elementi accessori.

2. La registrazione degli elementi obbligatori del protocollo è rilevante sul piano giuridico-probatorio.

3. La registrazione degli elementi accessori del protocollo è rilevante sul piano amministrativo, organizzativo e gestionale.

Art. 30.

Individuazione degli elementi obbligatori del protocollo («Registrazione»)

1. Gli elementi obbligatori del protocollo, cioè rilevanti sul piano giuridico-probatorio, sono i seguenti:

a) data di registrazione (espressa nel formato anno/mese/giorno, con l'anno composto da quattro cifre);

b) numero di protocollo, costituito da 13 cifre, di cui le prime 4 identificano l'anno in corso e le restanti 9 il numero cardinale progressivo;

c) mittente per il documento in arrivo; destinatario per il documento in partenza;

d) oggetto, espresso con l'uso di almeno trenta caratteri non ripetibili;

e) numero degli allegati, compresi inserti e annessi;

f) descrizione degli allegati.

2. L'insieme degli elementi obbligatori del protocollo è denominato «Registrazione».

Art. 31.

Inalterabilità, immodificabilità e validità degli elementi obbligatori del protocollo

1. La registrazione degli elementi obbligatori del protocollo non può essere modificata né integrata, né cancellata, ma soltanto annullata mediante un'apposita procedura, descritta nel successivo art. 36.

2. L'inalterabilità e l'immodificabilità degli elementi obbligatori del protocollo deve essere garantita:

a) in via tradizionale (su supporto cartaceo o simile) con l'utilizzo di inchiostro indelebile, di un registro con fogli progressivi numerati, senza abrasioni e senza correzioni illeggibili;

b) in via informatica (su supporto magnetico, ottico o simile) se i campi degli elementi obbligatori sono scrivibili una sola volta (scrittura irreversibile) e/o protetti da sistemi di crittografia digitale.

Art. 32.

Individuazione degli elementi accessori del protocollo

1. Il protocollo, in armonia con la normativa vigente, può prevedere elementi accessori, rilevanti sul piano amministrativo, organizzativo e gestionale, sempre che le rispettive informazioni siano disponibili.

2. Il Direttore amministrativo, con proprio provvedimento e al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, può modificare e integrare gli elementi accessori del protocollo, descritti al successivo art. 33.

Art. 33.

Tipologia degli elementi accessori del protocollo

1. Gli elementi accessori del protocollo, gestiti e integrati in forma modulare con gli elementi obbligatori, sono legati alle seguenti funzioni:

a) gestione degli affari e dei procedimenti amministrativi;

b) gestione dell'archivio;

c) gestione delle banche dati.

2. Gli elementi accessori del protocollo legati alla gestione degli affari e dei procedimenti amministrativi sono i seguenti:

a) data di arrivo (espressa nel formato anno/mese/giorno, con l'anno composto da quattro cifre);

b) data di partenza (espressa nel formato anno/mese/giorno, con l'anno composto da quattro cifre);

c) data del documento ricevuto (espressa nel formato anno/mese/giorno, con l'anno composto da quattro cifre);

d) numero di protocollo del documento ricevuto;

e) ora e minuto di registrazione;

f) estremi del provvedimento di differimento dei termini di registrazione;

g) tipo di spedizione (ordinaria, espressa, corriere, raccomandata con ricevuta di ritorno, telefax, etc.);

h) collegamento a documenti precedenti e susseguenti;

i) indicazione degli allegati su supporto informatico;

j) nominativo del destinatario di copia per conoscenza;

k) unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo;

l) nominativo del responsabile del procedimento amministrativo;

m) oggetto del procedimento amministrativo;

n) termine di conclusione del procedimento amministrativo;

o) stato e tempi parziali delle procedure del procedimento amministrativo;

p) tipologia del documento amministrativo, con indicazione esplicita di quello sottratto all'accesso o con accesso differito;

q) immagine informatica del documento amministrativo.

3. Gli elementi accessori del protocollo legati alla gestione dell'archivio sono i seguenti:

a) classificazione del documento attraverso il titolare (titolo, classe e fascicolo; eventuale sottofascicolo e inserto);

b) data di istruzione del fascicolo;

c) numero del fascicolo;

d) numero del sottofascicolo;

e) numero dell'inserto

f) fascicolazione;

g) data di chiusura del fascicolo;

h) repertorio dei fascicoli;

i) codice personalizzato di riconoscimento del fascicolo e/o del documento;

j) numero di repertorio della serie (delibere, decreti, verbali, circolari e contratti);

k) tipologia del documento con l'indicazione dei termini di conservazione e di scarto;

l) scadenziario;

4. Gli elementi accessori del protocollo legati alla gestione delle banche dati sono i seguenti:

a) ulteriori informazioni sul mittente (eventuale ragione sociale completa, maschio/femmina, etc.);

b) indirizzo completo del mittente (via, numero, c.a.p., città, provincia, stato);

c) ulteriori informazioni sul destinatario (eventuale ragione sociale completa, maschio/femmina, etc.);

d) indirizzo completo del destinatario (via, numero civico, c.a.p., città, provincia, stato);

e) numero di matricola (se dipendente o studente);

f) codice fiscale;

g) partita iva;

h) recapito telefonico;

i) recapito telefax;

j) indirizzo di posta elettronica;

k) chiave pubblica della firma digitale.

Art. 34.

Registrazione degli elementi accessori del protocollo

1. La registrazione degli elementi accessori del protocollo può essere modificata, integrata e cancellata in base alle esigenze degli uffici e del responsabile del procedimento amministrativo.

Art. 35.

Unicità del numero di protocollo

1. Ogni numero di protocollo individua un unico documento e, di conseguenza, ogni documento reca un solo numero di protocollo.

2. Non è consentita la protocollazione né la trasmissione di un documento recante un numero di protocollo già utilizzato, neppure se l'affare o il procedimento amministrativo si esaurisce con un documento ricevuto e la risposta al medesimo nello stesso giorno di protocollazione.

Art. 36.

Annullamento di una registrazione a protocollo

1. È consentito, indipendentemente dal supporto materiale del registro di protocollo (cartaceo, informatico, etc.), l'annullamento di una registrazione a protocollo solo attraverso l'apposizione della dicitura «annullato».

2. L'apposizione della dicitura «annullato» deve essere effettuata in maniera tale da consentire la lettura delle informazioni registrate in precedenza e da non alterare le informazioni registrate negli elementi obbligatori del protocollo.

Art. 37.

Riservatezza temporanea delle informazioni

1. Per i procedimenti amministrativi per i quali si renda necessaria la riservatezza temporanea delle informazioni, cioè il differimento dei termini di accesso, è prevista una forma di accesso riservato al protocollo unico.

2. Il responsabile dell'immissione dei dati deve indicare contestualmente alla registrazione a protocollo anche l'anno, il mese e il giorno, nel quale le informazioni temporaneamente riservate divengono soggette alle forme di pubblicità previste dalla normativa vigente.

Art. 38.

Il protocollo unico

1. Gli uffici afferiscono ad un protocollo unico, denominato «Protocollo unico dell'amministrazione centrale».

2. Non è ammesso l'utilizzo del cosiddetto protocollo interno o di qualsiasi altra forma di protocollazione o di registratura diversa dal protocollo unico.

Art. 39.

Il protocollo particolare

1. Possono essere previste particolari forme di riservatezza e di accesso al protocollo unico per:

a) documenti legati a vicende di persone o a fatti privati o particolari;

b) documenti di carattere politico e di indirizzo di competenza del rettore o del direttore amministrativo che, se resi di pubblico dominio, possano ostacolare il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

c) documenti dalla cui contestuale pubblicità possa derivare pregiudizio a terzi o al buon andamento dell'attività amministrativa;

d) le tipologie di documenti individuati dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992 n. 352, nonché dall'art. 9 del «Regolamento di attuazione della legge 241/1990 e del decreto del Presidente della Repubblica 352/1992 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», approvato dal consiglio di amministrazione con delibera n. 112 del 28 novembre 1995.

2. L'ufficio del rettore e l'ufficio del direttore amministrativo sono pertanto autorizzati, all'interno del protocollo unico, all'attivazione di procedure particolari di registrazione a protocollo con accesso riservato.

Art. 40.

Procedure del protocollo particolare

1. Il protocollo particolare è utilizzato dal rettore o dal direttore amministrativo mediante provvedimento espresso, cioè con l'apposizione della propria firma sul documento da registrare mediante procedure particolari con accesso riservato.

2. Le procedure adottate per la gestione dei documenti e dei procedimenti amministrativi ad accesso riservato, comprese la protocollazione, la classificazione e la fascicolazione, sono conformi a quelle adottate per gli altri documenti e procedimenti amministrativi.

Art. 41.

Consultabilità dell'archivio particolare

1. Il complesso dei documenti per i quali sia stata attivata la registrazione a protocollo con accesso riservato costituisce l'archivio particolare.

2. I documenti e i fascicoli dell'archivio particolare divengono consultabili alla scadenza dei termini indicati in attuazione della normativa indicata al precedente art. 39, comma 1, capo d), nonché degli artt. 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

3. Motivate richieste di consultazione potranno essere accolte prima della scadenza dei termini con le procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 42.

Il registro di protocollo

1. Il registro di protocollo è un atto pubblico originario che fa fede della tempestività e dell'effettivo ricevimento e spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarità del documento stesso ed è idoneo a produrre effetti giuridici a favore o a danno delle parti.

2. Il registro di protocollo è soggetto alle forme di pubblicità e di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti previste dalla normativa vigente.

3. Il registro di protocollo, conforme al modello descritto nell'allegato 2 del presente regolamento, ha cadenza annuale, cioè inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 43.

Stampa del registro di protocollo informatizzato

1. In presenza del protocollo informatizzato, al fine di tutelare l'integrità e la regolarità delle registrazioni, il responsabile del servizio di protocollo provvede quotidianamente alla stampa del registro giornaliero di protocollo.

2. Entro il mese di gennaio, il responsabile del servizio di protocollo provvede alla stampa del registro di protocollo dell'anno precedente e, verificata la congruità delle registrazioni, allo scarto delle stampe del registro giornaliero di protocollo dell'anno precedente.

3. Al fine di mantenere anche su supporto cartaceo traccia della modifica degli elementi accessori del protocollo, intervenuta per effetto della gestione dei documenti e dei procedimenti amministrativi, il responsabile del servizio di protocollo provvede entro il mese di gennaio alla stampa e alla rilegatura del registro di protocollo relativo al quinto anno antecedente.

CAPO V

SISTEMA INFORMATIVO DOCUMENTARIO
FLUSSO E GESTIONE ARCHIVISTICA
DEL DOCUMENTO

Art. 44.

Disposizioni sull'apertura della corrispondenza in arrivo

1. La corrispondenza in arrivo va aperta di norma nel medesimo giorno lavorativo di ricezione e contestualmente protocollata.

2. La corrispondenza non viene aperta nei seguenti casi:

a) corrispondenza riportante l'indicazione «offerta», «gara d'appalto», «concorso» o simili, o comunque dalla cui confezione si evince la partecipazione ad una gara;

b) corrispondenza indirizzata nominativamente oppure riportante l'indicazione «riservata», «personale», «confidenziale» o simili, o comunque dalla cui confezione si evince il carattere di corrispondenza privata.

3. Sulla base di quanto descritto nel precedente comma 2, la corrispondenza va inoltrata, nel caso di una gara, direttamente all'unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo oppure, nel caso di corrispondenza privata, direttamente al destinatario.

4. Il personale, sia docente che tecnico amministrativo, che si accorga di aver ricevuto tra la propria corrispondenza un documento inerente a procedimenti amministrativi o affari di competenza dell'Amministrazione centrale o di una struttura didattica, di ricerca e di servizio prevista dallo statuto, deve consegnarlo o farlo pervenire tempestivamente al rispettivo ufficio protocollo.

Art. 45.

Protocollazione della busta di una gara

1. La corrispondenza riportante l'indicazione «offerta», «gara d'appalto», «concorso» o simili o comunque dalla cui confezione si evince la partecipazione ad una gara, non viene aperta ma viene protocollata in arrivo con l'apposizione del numero di protocollo e della data di registrazione direttamente sulla busta (plico o simili).

2. Aperta la busta (plico o simili), il responsabile del procedimento amministrativo provvede a riportare il numero di protocollo e la data di registrazione già assegnati al documento, conservando la busta (plico o simili) come allegato.

3. Espletata la gara e trascorsi i termini di legge per eventuali ricorsi, possono essere eliminate le buste (plici e simili).

Art. 46.

Protocollazione del documento in arrivo

1. L'ufficio protocollo provvede alla registrazione del documento in arrivo con l'assegnazione degli elementi obbligatori del protocollo, descritti all'art. 30, cioè della data di registrazione, del numero di protocollo, del mittente, dell'oggetto del documento, del numero e della descrizione degli eventuali allegati.

2. Qualora dalla mancata registrazione a protocollo del documento nel medesimo giorno lavorativo di ricezione possa venire meno un diritto di terzi, con motivato provvedimento del responsabile del servizio di protocollo si differiscono i termini di registrazione a protocollo.

3. Per differimento dei termini di registrazione si intende il provvedimento con il quale vengono individuati i documenti da ammettere alla registrazione differita, le cause e il termine entro il quale la registrazione a protocollo deve comunque essere effettuata.

4. Qualora venga erroneamente registrato un documento di competenza di terzi (altro ente, altra persona fisica o giuridica), la registrazione va annullata con le procedure descritte all'art. 36, utilizzando un altro numero di protocollo per la trasmissione a chi di competenza.

Art. 47.

Rilascio di ricevuta del documento in arrivo

1. Qualora un documento sia consegnato personalmente dal mittente o da altra persona incaricata e venga richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l'avvenuta consegna, l'ufficio protocollo è autorizzato a fotoreprodurre gratuitamente il documento e a segnare in originale il relativo numero di protocollo.

2. La semplice ricevuta da allegare al documento non è riconosciuta valida ai fini giuridici e probatori.

3. Qualora il documento sia composto di più pagine, è sufficiente la fotoreproduzione della prima pagina, mentre eventuali ulteriori costi di riproduzione sono a carico di chi presenta il documento da protocollare.

4. Nel caso di domande per la partecipazione a certe tipologie di gare (ad es. concorsi per il personale), il documento in arrivo può essere preventivamente visionato dall'unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo al fine di rilevare la completezza e la regolarità della documentazione presentata.

Art. 48.

Determinazione dell'unità organizzativa responsabile del documento in arrivo

1. Dopo essere stato protocollato, il documento in arrivo passa al direttore amministrativo o a chi ne fa le veci (direttore di divisione, funzionario delegato, etc.), per la determinazione di competenza e l'assegnazione all'unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo.

2. I documenti in arrivo sono trasmessi in originale e per competenza ad una sola unità organizzativa responsabile.

Art. 49.

Assegnazione del responsabile del procedimento amministrativo al documento in arrivo

1. L'unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo provvede ad assegnare al documento in arrivo il nominativo del responsabile del procedimento amministrativo.

2. Qualora il procedimento amministrativo coinvolga più di un responsabile, l'unità organizzativa responsabile provvede all'indizione di una conferenza di servizi.

Art. 50.

Compiti del responsabile del procedimento amministrativo sul documento in arrivo

1. Spettano al responsabile del procedimento amministrativo le incombenze relative alla gestione del documento e alla registrazione delle informazioni ad esso collegate, cioè degli elementi accessori del

protocollo descritti all'art. 33 (classificazione, fascicolazione, termini di conclusione del procedimento amministrativo, termini di conservazione, etc.).

Art. 51.

Oggetto del documento in arrivo

1. Ogni documento in arrivo deve essere protocollato con l'indicazione dell'oggetto utilizzando non meno di trenta caratteri non ripetibili.

2. Qualora un documento tratti più argomenti, imputabili a procedimenti amministrativi diversi, è possibile farne il necessario numero di copie.

3. Il documento originale recherà, oltre alla propria classificazione (descritta al successivo art. 66), anche quelle assegnate a ciascuna copia.

4. Ciascuna copia recherà invece quella propria e quella assegnata al documento originale.

Art. 52.

Protocollazione di un documento informatico in arrivo

1. Il documento informatico in arrivo va protocollato mediante l'apposizione contestuale della firma digitale del responsabile del servizio di protocollo, con le procedure stabilite dalla normativa vigente.

Art. 53.

Protocollazione di un documento informatico in partenza e interno

1. Il documento informatico in partenza e il documento informatico interno vanno protocollati mediante l'apposizione contestuale della firma digitale dell'autore, cioè del responsabile del procedimento amministrativo, con le procedure stabilite dalla normativa vigente.

Art. 54.

Compiti del responsabile del procedimento amministrativo sul documento in partenza

1. Spettano al responsabile del procedimento amministrativo le incombenze relative alla produzione e alla gestione del documento in partenza, cioè la registrazione degli elementi obbligatori e degli elementi accessori del protocollo, così come descritti negli articoli 30 e 33 e la gestione archivistica del documento medesimo, descritta all'art. 64.

Art. 55.

Oggetto del documento in partenza

1. Ogni documento in partenza deve trattare un unico argomento, indicato chiaramente a cura dell'autore nello spazio riservato all'oggetto e con l'uso di non meno di trenta caratteri non ripetibili.

Art. 56.

Firme e sigle sul documento in partenza

1. Le firme e le sigle necessarie alla redazione e alla perfezione giuridica del documento in partenza vanno apposte prima della sua protocollazione.

Art. 57.

Confezione del documento in partenza

1. La confezione (busta, plico o simili) del documento in partenza deve riportare l'ufficio cui afferisce il responsabile del procedimento amministrativo.

Art. 58.

Trasmissione e spedizione del documento in partenza

1. Il responsabile del procedimento amministrativo provvede alla trasmissione del documento in partenza, cioè alla sua spedizione, di norma entro il medesimo giorno lavorativo.

2. Qualora i destinatari siano più di tre, la registrazione a protocollo potrà riportare il destinatario primo nominato e rinviare all'elenco dei destinatari che deve essere conservato in allegato alla minuta.

Art. 59.

Compiti del responsabile del procedimento amministrativo sul documento interno

1. Spettano al responsabile del procedimento amministrativo le incombenze relative alla produzione e gestione del documento interno nonché, se prevista, alla registrazione degli elementi obbligatori e degli elementi accessori del protocollo, così come descritti negli articoli 30 e 33 e la gestione archivistica del documento medesimo, descritta all'art. 64.

Art. 60.

Oggetto del documento interno

1. Ogni documento interno deve trattare un unico argomento, indicato chiaramente a cura dell'autore nello spazio riservato all'oggetto e con l'uso di non meno di trenta caratteri non ripetibili.

Art. 61.

Firme e sigle sul documento interno

1. Le firme e le sigle necessarie alla redazione e alla perfezione giuridica del documento interno vanno apposte prima della sua protocollazione, se prevista.

Art. 62.

Confezione del documento interno

1. La confezione (busta, plico o simili) del documento interno deve riportare l'ufficio cui afferisce il responsabile del procedimento amministrativo.

Art. 63.

Trasmissione del documento interno

1. Il responsabile del procedimento amministrativo provvede alla trasmissione del documento interno, oppure alla sua spedizione, se prevista, di norma entro il medesimo giorno lavorativo.

Art. 64.

Gestione archivistica del documento

1. Spettano al responsabile del procedimento amministrativo le incombenze relative alla gestione archivistica del documento.

2. Per gestione archivistica del documento si intende l'applicazione al documento, in via tradizionale e informatica, almeno dei seguenti strumenti:

a) titolare di classificazione, descritto all'art. 65;

b) massimario di conservazione e di scarto, descritto all'art. 67;

c) repertorio dei fascicoli, descritto all'art. 71,

e di quant'altro possa essere funzionale all'efficacia e all'efficienza dell'azione amministrativa (schedari, rubriche, indici, etc.).

Art. 65.

Titolario di classificazione

1. Per titolare di classificazione si intende un quadro alfanumerico di riferimento per l'archiviazione, la conservazione e la individuazione dei documenti.

2. Il titolare di classificazione si suddivide in titoli, i quali si suddividono in classi, le quali si suddividono in fascicoli.

3. I titoli e le classi sono nel numero prestabilito dal titolare di classificazione contenuto nell'allegato 1 del presente regolamento e non sono modificabili né nel numero né nell'oggetto, se non attraverso le procedure previste dal successivo comma 5.

4. Ogni classe ha un numero variabile di fascicoli, cioè dipendente dagli affari e dai procedimenti amministrativi istruiti che, all'in-

terno della medesima classe, vengono numerati progressivamente e annotati nel repertorio dei fascicoli, così come previsto dal successivo art. 71.

5. Il titolare di classificazione è modificato oppure riconfermato periodicamente con decreto del direttore amministrativo.

Art. 66.

Classificazione dei documenti

1. Ogni documento, dopo la protocollazione, va classificato a cura del responsabile del procedimento amministrativo.

2. Per classificazione si intende l'applicazione del titolare di classificazione, cioè l'assegnazione al documento del titolo, della classe, del numero del fascicolo ed eventualmente del sottofascicolo e dell'inserito.

Art. 67.

Massimario di conservazione e di scarto

1. Per massimario di conservazione e di scarto si intende l'elenco, coordinato con il titolare di classificazione e la tabella dei procedimenti amministrativi, dei documenti prodotti e del rispettivo tempo di conservazione (limitato o perenne).

2. Il massimario di conservazione e di scarto è modificato o riconfermato periodicamente con decreto del direttore amministrativo.

3. Essendo il massimario di conservazione e di scarto strettamente connesso con la tabella dei procedimenti amministrativi, il direttore amministrativo è incaricato di approvare il nuovo massimario dopo la revisione, l'integrazione e l'aggiornamento della tabella dei procedimenti amministrativi, con le procedure descritte nell'art. 81.

Art. 68.

Il procedimento amministrativo e il fascicolo

1. Gli affari trattati e i procedimenti amministrativi danno luogo ad un fascicolo.

2. Per fascicolo si intende il complesso dei documenti relativi ad un determinato affare o afferenti ad un medesimo procedimento amministrativo.

3. Qualora insorgano esigenze pratiche, il fascicolo può essere distinto in sottofascicoli, i quali a loro volta possono essere distinti in inserti.

4. L'esaurimento del procedimento amministrativo, cioè la data di chiusura del rispettivo fascicolo, sottofascicolo o inserto, si riferisce alla data dell'ultimo documento prodotto, cioè del documento che conclude il procedimento amministrativo stesso.

Art. 69.

Fascicolazione dei documenti

1. Ogni documento, dopo la sua classificazione, va fascicolato a cura del responsabile del procedimento amministrativo.

2. Per fascicolazione si intende l'inserimento del documento in un apposito fascicolo.

3. I documenti sono conservati all'interno del fascicolo, del sottofascicolo e dell'inserito, secondo l'ordine progressivo di registrazione, cioè di sedimentazione, secondo il numero di protocollo ad essi attribuito o, se assente, secondo la propria data.

4. Ogni fascicolo ha una copertina (detta anche «camicia»), conforme al modello descritto nell'allegato 3 del presente regolamento, nella quale deve essere indicato il titolo, la classe, il numero del fascicolo, l'oggetto dell'affare o del procedimento amministrativo, nonché l'eventuale presenza di sottofascicoli o inserti.

Art. 70.

I fascicoli del personale e degli studenti

1. Per ogni dipendente deve essere istruito un apposito fascicolo nominativo, che può essere distinto in sottofascicoli riportanti le variazioni di carriera e quant'altro ritenuto necessario.

2. Analogamente deve essere istruito un fascicolo nominativo per ogni studente.

3. I fascicoli del personale e degli studenti costituiscono due distinte serie archivistiche, che vanno archiviate in ordine di matricola e, se assente, in ordine alfabetico per cognome e nome.

Art. 71.

Repertorio dei fascicoli

1. I fascicoli sono annotati nel repertorio dei fascicoli.

2. Per repertorio dei fascicoli si intende l'elenco ordinato e aggiornato dei fascicoli istruiti all'interno di ciascuna classe e riportante, oltre che l'oggetto dell'affare o del procedimento amministrativo, l'indice di classificazione completo (titolo, classe e numero del fascicolo).

3. Nell'indice di classificazione deve essere indicata anche l'eventuale presenza di sottofascicoli o inserti, a loro volta numerati progressivamente all'interno del fascicolo (se sottofascicolo) o del sottofascicolo (se inserto).

4. Nel repertorio va annotata anche la movimentazione dei fascicoli, cioè lo spostamento fisico del fascicolo da ufficio a ufficio e da quest'ultimi all'archivio.

5. Il repertorio dei fascicoli, conforme al modello descritto nell'allegato 4 del presente regolamento, ha cadenza annuale, cioè inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

CAPO VI

ADEMPIMENTI NELL'ARCHIVIO CORRENTE E NELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO

Art. 72.

Conservazione e custodia dei documenti

1. Il responsabile del procedimento amministrativo è tenuto alla corretta conservazione e custodia dei documenti relativi ai procedimenti amministrativi di propria competenza.

Art. 73.

Consegna del repertorio dei fascicoli

1. Un esemplare del repertorio dei fascicoli, così come previsto nel precedente art. 71, deve essere consegnato annualmente al direttore dell'archivio generale di Ateneo e comunque prima del versamento dei fascicoli dall'archivio corrente all'archivio di deposito, da ciascuna unità organizzativa responsabile dei procedimenti amministrativi, con le procedure descritte nell'articolo seguente.

Art. 74.

Versamento dei fascicoli all'archivio generale di Ateneo

1. Periodicamente e secondo un apposito piano di versamento, ogni ufficio deve conferire all'archivio generale di Ateneo i fascicoli relativi ad affari e a procedimenti amministrativi conclusi o comunque non più necessari ad una trattazione corrente.

2. Ricevuti i fascicoli e controllato il rispettivo repertorio dei fascicoli ricevuto con le procedure descritte all'art. 73, il direttore dell'archivio generale di Ateneo predispone un elenco di consistenza.

3. I fascicoli personali e degli studenti vanno trasferiti dall'archivio corrente all'archivio di deposito l'anno successivo alla data di cessazione dal servizio (per i fascicoli personali) e di conclusione o cessazione della carriera di studi (per i fascicoli degli studenti).

4. Le serie e i repertori delle circolari, decreti, verbali, delibere e contratti, relative agli ultimi cinque anni sono conservati presso gli uffici individuati come unità organizzative responsabili del rispettivo procedimento amministrativo o apposito ufficio delegato; trascorso tale termine, le serie e i repertori vengono conferiti all'archivio generale di Ateneo.

Art. 75.

Scarto d'archivio

1. Periodicamente e comunque prima del passaggio dei fascicoli alla sezione separata d'archivio devono essere effettuate le operazioni di scarto, previo nulla osta della soprintendenza archivistica, sulla base del massimario di conservazione e di scarto descritto nell'art. 67.

CAPO VII

LA SEZIONE SEPARATA D'ARCHIVIO

Art. 76.

Funzioni e compiti

1. La sezione separata d'archivio è una unità organizzativa dipendente dall'archivio generale di Ateneo.
2. La sezione separata d'archivio:
 - a) cura la conservazione e la tutela dei documenti;
 - b) mantiene i documenti secondo l'ordine originario e il principio di provenienza;
 - c) procede, laddove necessario, al riordino e al restauro dei documenti;
 - d) redige e tiene aggiornato l'inventario scientifico e gli altri mezzi di corredo;
 - e) provvede alla gestione della sala di studio.

Art. 77.

Consultazione dei documenti

1. I documenti della sezione separata d'archivio sono messi a disposizione di chi ne faccia richiesta, nei termini di legge, utilizzando il modello descritto nell'allegato 5 del presente regolamento.
2. I consultatori sono tenuti all'osservanza del regolamento della sala di studio, che verrà adottato con le procedure descritte all'art. 81.

Art. 78.

Limiti alla consultabilità dei documenti

1. I documenti della sezione separata d'archivio sono liberamente consultabili, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 79.

Affidamento provvisorio della gestione della sala di studio

1. In attesa di un adeguamento degli uffici e delle risorse, fermo restando quanto stabilito al precedente capo VII in merito alla sezione separata d'archivio, la gestione della sala di studio dell'archivio è provvisoriamente affidata al Centro per la storia dell'università.
2. Il Centro, del quale è stata acquisita la relativa disponibilità in quanto attività già prevista dal suo statuto, si avvarrà del personale messo a disposizione dall'amministrazione centrale per espletare i compiti previsti dal capo VII.

Art. 80.

Accesso ai locali d'archivio

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il direttore dell'archivio generale di Ateneo, di concerto con i delegati all'edilizia, il presidente della commissione archivi, il direttore della divisione servizi tecnici e il direttore della divisione patrimonio, acquisisce le chiavi di tutti i locali dell'archivio di deposito dell'amministrazione centrale e della sezione separata d'archivio e ne diventa contestualmente responsabile, garantendo l'accesso solo per motivate esigenze e con la tenuta di un apposito registro.

Art. 81.

Adempimenti del direttore amministrativo e del direttore dell'archivio generale di Ateneo

1. Il direttore dell'archivio generale di Ateneo, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, sentiti gli uffici competenti, propone al direttore amministrativo quanto segue:
 - a) entro trenta giorni le specifiche informatiche del registro di protocollo, comprese le modalità di immissione dei dati e la compilazione dei campi obbligatori;

b) entro quarantacinque giorni un piano operativo di utilizzazione degli spazi assegnati all'archivio generale di Ateneo con delibera del consiglio di amministrazione numeri 1216-1218 del 10 settembre 1996;

c) entro sessanta giorni le tipologie dei documenti interni da registrare a protocollo;

d) entro novanta giorni il modello di carta intestata per l'amministrazione centrale, acquisendo la carta intestata adottata dalle strutture didattiche, di ricerca e di servizio previste dallo statuto;

e) entro centoventi giorni le tariffe relative al servizio di fotocoproduzione e di microfilmatura;

f) entro sei mesi un progetto di gestione della sala di studio e un piano di sviluppo delle risorse umane e strumentali;

g) entro sei mesi un regolamento della sala di studio e di consultazione e gestione dei documenti d'archivio;

h) entro nove mesi la tabella aggiornata dei procedimenti amministrativi e il massimario di conservazione e di scarto elaborato d'intesa con la soprintendenza archivistica;

i) entro nove mesi un progetto di riordino dell'archivio generale di Ateneo;

l) entro dodici mesi una carta della qualità dei servizi documentari dell'Ateneo;

m) entro diciotto mesi un manuale delle procedure dei procedimenti amministrativi.

2. Le proposte del direttore dell'archivio generale di Ateneo sono adottate dal direttore amministrativo mediante decreti di organizzazione.

3. Tutte le disposizioni emanate dalla data di entrata in vigore del presente regolamento alla data di emanazione dei decreti indicati nel precedente comma, vanno raccolti e pubblicati in un testo unico coordinato con il presente regolamento.

Art. 82.

Attivazione del protocollo unico

1. Il 1° gennaio 1998 cessano di fatto e di diritto tutti i cosiddetti protocolli interni (cioè di settore, di divisione, protocolli multipli, protocollo del telefax, etc.) o altri sistemi di registrazione o registratura dei documenti diversi dal protocollo unico, che contestualmente entra in vigore.

Art. 83.

Elenco degli uffici dell'amministrazione centrale che afferiscono al protocollo unico

1. Gli uffici dell'amministrazione centrale che afferiscono al protocollo unico sono i seguenti:
 - a) Direzione amministrativa;
 - b) Aree dirigenziali (Area risorse patrimoniali e Area risorse umane);
 - c) Divisione affari generali - Organi collegiali;
 - d) Divisione affari istituzionali - Relazioni esterne e culturali;
 - e) Divisione affari legali;
 - f) Divisione bilanci e contabilità;
 - g) Divisione patrimonio ed economato;
 - h) Divisione personale docente;
 - i) Divisione personale tecnico amministrativo;
 - j) Divisione retribuzioni e contabilità;
 - k) Divisione segreterie studenti;
 - l) Divisione servizi del personale - Pensioni - Riscatti;
 - m) Divisione servizi tecnici;
 - n) Ufficio speciale appalti e Contratti per lavori, forniture e servizi;
 - o) Ufficio speciale relazioni con il pubblico;
 - p) Ufficio speciale statuto e regolamenti statutari.

Art. 84.

Elenco delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio previste dallo statuto che attivano un proprio protocollo unico

1. Le strutture didattiche, di ricerca e di servizio previste dallo statuto che devono attivare un proprio protocollo unico sono quelle riportate nell'allegato 6 del presente regolamento.

2. Ogni struttura didattica, di ricerca e di servizio prevista dallo statuto di nuova istituzione dovrà adottare il presente regolamento contestualmente alla propria attivazione.

Art. 85.

Differimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche e dei supporti informatici per finalità di conservazione

1. In attesa di nuove e specifiche direttive dettate dall'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, nonché dell'emanazione di standard internazionali per la conservazione dei documenti su supporto non cartaceo che non pregiudichino la certezza del diritto e l'efficacia probatoria, è differito l'utilizzo delle tecnologie informatiche e dei supporti informatici per finalità di conservazione.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 86.

Istituzione della commissione archivi

1. È istituita una commissione permanente, denominata «Commissione archivi», nominata e rinnovata periodicamente dal consiglio di amministrazione, con l'incarico di esaminare le problematiche inerenti agli archivi.

Art. 87.

Composizione della commissione archivi

1. Fanno parte della commissione archivi:

- a) il direttore amministrativo;
- b) il direttore dell'Archivio generale di Ateneo;
- c) il direttore del centro di calcolo di Ateneo;
- d) il direttore del centro per la storia dell'Università;
- e) un docente scelto tra le discipline di carattere umanistico;
- f) un docente scelto tra le discipline di carattere scientifico;
- g) il soprintendente archivistico per il Veneto,

o loro delegati.

2. Il presidente della commissione viene nominato dal rettore, mentre il direttore dell'archivio generale di Ateneo svolge le funzioni di segretario.

Art. 88.

Compiti della commissione archivi

1. I compiti della Commissione archivi sono i seguenti:

- a) formulare proposte tendenti alla semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- b) realizzare sinergie con le strutture didattiche, di ricerca, e servizio dell'Ateneo in merito alla condivisione delle informazioni ricavabili dai documenti, dalla loro gestione e dalla loro conservazione;
- c) esprimere un parere sul regolamento, sul titolare di classificazione e sul massimario di conservazione e di scarto, nonché sulle loro eventuali modifiche;
- d) proporre o redigere progetti speciali tendenti alla valorizzazione dei documenti dell'università, alla conservazione, alla sicurezza dei locali di deposito e a quant'altro possa migliorare l'attività istituzionale inerente agli archivi;
- e) proporre iniziative di ricerca e di studio sugli archivi.

Art. 89.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998, dopo aver effettuato sia nell'amministrazione centrale che in almeno due strutture didattiche, di ricerca e di servizio prevista dallo statuto una adeguata sperimentazione.

2. Ogni anno, assieme al decreto di organizzazione degli uffici, il direttore amministrativo, su proposta del direttore dell'archivio generale di Ateneo, adotta il titolare di classificazione e il massimario di conservazione e di scarto, sia per l'amministrazione centrale che per le strutture didattiche, di ricerca e di servizio previste dallo statuto, con eventuali modifiche e integrazioni, oppure riconferma quelli dell'anno precedente.

Art. 90.

Efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento non ha efficacia retroattiva.

2. Il titolare di classificazione, contenuto nell'allegato 1, non è applicabile ai documenti prodotti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento; essi pertanto devono essere archiviati secondo il titolare di classificazione, o qualsiasi altro sistema di classificazione, registratura, tabella delle posizioni, repertoriazione o inventariazione in uso alla data nella quale è avvenuta la loro produzione.

Art. 91.

Ulteriori riferimenti

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si farà riferimento alla normativa vigente in materia, adottando comportamenti ispirati al principio del buon andamento dell'attività amministrativa e alla diligenza del buon padre di famiglia.

(Omissis).

ALLEGATO 1

TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE
PER L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Titolo I - *Amministrazione*

1. Leggi e rispettive circolari applicative
2. Statuto
3. Regolamenti
4. Ordinamento didattico
5. Stemma, gonfalone e sigillo
6. Sistema informativo e sistema informatico e telematico
7. Archivio e protocollo
8. Informazioni e relazioni con il pubblico
9. Pianta organica, organigramma e funzionigramma
10. Rapporti sindacali e contrattazione decentrata
11. Controllo di gestione
12. Statistica
13. Elezioni
14. Attività culturali, sportive e ricreative
15. Editoria e attività informativo-promozionale interna ed esterna
16. Onorificenze, cerimoniale e attività di rappresentanza
17. Richiesta di interventi di carattere politico, economico, socio-culturale e umanitario
18. Nomine in enti ed organi esterni

Titolo II - *Organi di governo, gestione, controllo, consulenza e garanzia*

1. Rettore con relative commissioni e comitati, anche misti
2. Prorettori e delegati
3. Senato accademico con relative commissioni e comitati
4. Senato accademico allargato con relative commissioni e comitati
5. Consiglio di amministrazione con relative commissioni e comitati

6. Direttore amministrativo
7. Consulta dei direttori di dipartimento
8. Commissione didattica di Ateneo
9. Commissione scientifica di Ateneo
10. Consiglio degli studenti
11. Conferenza dei rettori delle università italiane
12. Collegio dei revisori dei conti
13. Nucleo di valutazione
14. Comitato per lo sport universitario
15. Comitato per le pari opportunità
16. Collegio dei garanti
17. Difensore civico
18. Collegio arbitrale di disciplina

Titolo III - *Attività didattica, di ricerca, programmazione e sviluppo*

1. Corsi di studio
2. Scuole di specializzazione
3. Dottorati di ricerca
4. Corsi di perfezionamento
5. Rapporti con enti, istituti di ricerca, aziende ed imprese
6. Accordi di ricerca e scambi culturali con l'Italia e con l'estero
7. Cooperazione con paesi in via di sviluppo
8. Piani di sviluppo dell'università

Titolo IV - *Affari legali*

1. Contenzioso giudiziale e stragiudiziale
2. Atti di liberalità
3. Reati e contravvenzioni
4. Responsabilità civile, penale e amministrativa del personale
5. Pareri e consulenze

Titolo V - *Studenti e laureati*

1. Orientamento, informazione e tutorato
2. Immatricolazioni
3. Passaggi interni e trasferimenti da e per altra sede
4. *Cursus studiorum* e provvedimenti disciplinari
5. Diritto allo studio; tasse e contributi (con relativi esoneri), borse di studio
6. Cessazione o conclusione della carriera di studio
7. Esami di Stato
8. Programmi di formazione e di ricerca
9. Progetti speciali
10. Servizi di assistenza
11. Premi e borse di studio post-lauream
12. Associazionismo, goliardia e manifestazioni organizzate da studenti o ex studenti

Titolo VI - *Strutture didattiche, di ricerca e di servizio*

1. Istituzione ed attivazione di strutture
2. Facoltà
3. Dipartimenti
4. Istituti
5. Centri
6. Biblioteche e sistema bibliotecario
7. Musei, pinacoteche e collezioni scientifiche
8. Consorzi ed enti a partecipazione universitaria
9. Corsi di formazione permanente

Titolo VII - *Personale docente*

1. Concorsi
2. Assunzioni e cessazioni
3. Comandi e distacchi

4. Contratti (a tempo determinato e indeterminato), affidamenti, supplenze e opzioni settori scientifico-disciplinari
5. Carriera
6. Retribuzione e compensi
7. Adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi
8. Pre-ruolo, trattamento di quiescenza, buonuscita
9. Dichiarazioni di infermità ed equo indennizzo
10. Servizi a domanda individuale
11. Assenze
12. Tutela della salute e sorveglianza sanitaria
13. Giudizi di merito e provvedimenti disciplinari

Titolo VIII - *Personale tecnico amministrativo*

1. Concorsi e selezioni
2. Assunzioni, cessazioni e opzione part-time
3. Comandi e distacchi
4. Incarichi, reggenze, mansionario, ordini di servizio e missioni
5. Inquadramenti e applicazioni contratti collettivi nazionali
6. Retribuzione e compensi
7. Adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi
8. Pre-ruolo, trattamento di quiescenza, buonuscita
9. Dichiarazioni di infermità ed equo indennizzo
10. Servizi a domanda individuale
11. Assenze
12. Tutela della salute e sorveglianza sanitaria
13. Giudizi di merito e provvedimenti disciplinari
14. Formazione professionale
15. Personale non strutturato

Titolo IX - *Finanza, contabilità e bilancio*

1. Entrate
2. Uscite per la didattica e la ricerca scientifica
3. Uscite per i servizi generali e tecnico-amministrativi
4. Attività per conto terzi e relativo tariffario
5. Bilancio preventivo, rendiconto consuntivo e verifiche contabili
6. Tesoreria, cassa e istituti di credito
7. Imposte, tasse, ritenute previdenziali e assistenziali
8. Fondo comune di Ateneo

Titolo X - *Lavori pubblici, edilizia ed impiantistica*

1. Progettazione e costruzione di nuove opere edilizie con relativi impianti
2. Manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, restauro e destinazione d'uso
3. Sicurezza e messa a norma degli ambienti di lavoro
4. Telefonia, telematica e informatica
5. Urbanistica
6. Materiali e attrezzature tecniche

Titolo XI - *Patrimonio, provveditorato ed economato*

1. Acquisizione di beni immobili e relativi servizi
2. Locazione di beni immobili, di beni mobili e relativi servizi
3. Acquisizione e fornitura di beni mobili, di materiali e attrezzature non tecniche e di servizi
4. Manutenzione di beni mobili
5. Alienazione di beni immobili e di beni mobili
6. Ecologia
7. Pagamenti, rimborsi, fondo piccole spese
8. Inventario, rendiconto patrimoniale, beni in comodato

Titolo XII - *Oggetti diversi*

(Senza ulteriori suddivisioni in classi; affari che non rientrano nei precedenti titoli di classificazione, neppure per analogia).

ALLEGATO 2

REGISTRO DI PROTOCOLLO

PAGINA DI SINISTRA

DOCUMENTI IN ARRIVO			
Numero di protocollo	Data di registrazione giorno/mese/anno	Mittente/i	OGGETTO DEL DOCUMENTO
.....
.....

PAGINA DI DESTRA

DOCUMENTI IN PARTENZA			
Titolo Classe Fascicolo	Destinatario/i	Allegati	OGGETTO DEGLI ALLEGATI
.....
.....

ALLEGATO 3

COPERTINA DEL FASCICOLO (CAMICIA)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

.....
(nome della struttura - divisione - ufficio)

Titolo - Classe

fascicolo n. sottofascicolo inserto

OGGETTO:

.....
.....
.....
.....
.....

REPERTORIO DEI FASCICOLI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

(nome della struttura)

REPERTORIO DEI FASCICOLI

ANNO _____

TITOLO _____ - _____

CLASSE	NUM. FASC.	SOTTO FASC.	INS.	OGGETTO	NOTE

DOMANDA DI CONSULTAZIONE

Al Magnifico Rettore
 dell'Università degli Studi
 35122 - PADOVA
 per il tramite del
 Soprintendente archivistico per il Veneto
 Campo dei Frari, 3002
 30125 - VENEZIA

Il/La sottoscritto/a.....
 nato/a a il
 residente aprov.
 viacap
 nazionalità doc. d'identità
 professione

chiede

alla Magnificenza Vostra di essere autorizzato alla consultazione dell'archivio per:

- uno studio sul tema.....
- una tesi di laurea assegnata dal ch.mo prof.
 della facoltà di
 dell'Università di
 sul tema
- altro

A tal scopo, sotto la propria responsabilità, dichiara di non trovarsi in una delle incapacità che importino la perdita dei diritti elettorali e di non essere stato escluso dalle sale di lettura di archivi e biblioteche.

Padova, li.....

firma

VISTO: Il Direttore

.....

Autorizzazione della Soprintendenza archivistica n. _____ del ____ / ____ / _____

ALLEGATO 6

ELENCO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO PREVISTE DALLO STATUTO CHE ATTIVANO UN PROPRIO PROTOCOLLO UNICO.

Facoltà:

Facoltà di Agraria
 Facoltà di Economia
 Facoltà di Farmacia
 Facoltà di Giurisprudenza
 Facoltà di Ingegneria
 Facoltà di Lettere e filosofia
 Facoltà di Medicina e chirurgia
 Facoltà di Medicina veterinaria
 Facoltà di Psicologia
 Facoltà di Scienze della formazione
 Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali
 Facoltà di Scienze politiche
 Facoltà di Scienze statistiche

Dipartimenti:

Dipartimento di Agronomia ambientale e produzioni vegetali
 Dipartimento di Astronomia
 Dipartimento di Biologia
 Dipartimento di Biotecnologie agrarie
 Dipartimento di Chimica biologica
 Dipartimento di Chimica fisica
 Dipartimento di Chimica inorganica, metallorganica e analitica
 Dipartimento di Chimica organica
 Dipartimento di Costruzioni e Trasporti
 Dipartimento di Diritto comparato
 Dipartimento di Elettronica e Informatica
 Dipartimento di Farmacologia «E. Meneghetti»
 Dipartimento di Filosofia
 Dipartimento di Fisica «Galileo Galilei»
 Dipartimento di Geografia «G. Morandini»
 Dipartimento di Geologia, Paleontologia e Geofisica
 Dipartimento di Ingegneria elettrica
 Dipartimento di Ingegneria idraulica, marittima e geotecnica
 Dipartimento di Ingegneria meccanica
 Dipartimento di Innovazione meccanica e gestionale
 Dipartimento di Italianistica
 Dipartimento di Lingue e Letterature anglo-germaniche
 Dipartimento di Linguistica
 Dipartimento di Matematica pura e applicata
 Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale
 Dipartimento di Pediatria
 Dipartimento di Metodi e Modelli matematici per le scienze applicate
 Dipartimento di Mineralogia e Petrologia
 Dipartimento di Processi chimici dell'ingegneria
 Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione
 Dipartimento di Psicologia generale
 Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali
 Dipartimento di Scienze dell'antichità
 Dipartimento di Scienze dell'educazione
 Dipartimento di Scienze economiche «Marco Fanno»
 Dipartimento di Scienze farmaceutiche
 Dipartimento di Scienze neurologiche e psichiatriche
 Dipartimento di Scienze oncologiche e chirurgiche
 Dipartimento di Scienze statistiche
 Dipartimento di Scienze zootecniche

Dipartimento di Sociologia
 Dipartimento di Storia
 Dipartimento di Storia delle arti visive e della musica
 Dipartimento di Studi internazionali
 Dipartimento Territorio e Sistemi agro-forestali

Istituti:

tutti gli Istituti attualmente attivi nell'Ateneo attiveranno il protocollo unico all'atto della loro trasformazione in Dipartimenti.

Centri:

Centro Clinico Assistenziale per la Procreazione Responsabile
 Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB)
 Centro di Calcolo di Ateneo (CCA)
 Centro di Cardiopatie Operabili
 Centro di Cinematografia Scientifica ed Audiovisivi
 Centro di Cosmetologia Chimica «Carlo Alberto Benassi»
 Centro di Ecologia Umana
 Centro di Matematica Applicata
 Centro di Pedagogia per l'Infanzia
 Centro di ricerca interdipartimentale Analisi dei Sistemi
 Centro di ricerca interdipartimentale Biotecnologie Innovative (CRIBI)
 Centro di ricerca interdipartimentale per l'impiego del Laser in Biologia e Medicina
 Centro di ricerca interdipartimentale studi Colore ed Arte
 Centro di ricerca per gli studi cosmologici
 Centro di servizi interdipartimentale grandi apparecchiature scientifiche (CUGAS)
 Centro di servizi interdipartimentali «Antonio Vallisneri»
 Centro di servizi interdipartimentali Biblioteca interdipartimentale di Psicologia
 Centro di servizi interdipartimentali di Chirurgia Sperimentale
 Centro di servizi interdipartimentali Interchimico
 Centro di servizi interdipartimentali Musei Scientifici
 Centro di Sociologia Applicata
 Centro di Sonologia Computazionale
 Centro di Splenoepatologia «Gino Patrassi»
 Centro di studi e di Formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli
 Centro di studi Europei
 Centro di studio C.N.R. per la Biologia e la Fisiopatologia Muscolare
 Centro di studio di Farmacologia Oculare
 Centro di studio per la Profilassi ed il Trattamento del Distacco Regma
 Centro Geotecnico Veneto «Guido Ferro»
 Centro interdipartimentale di ricerca «Dino Tonini»
 Centro interdipartimentale di ricerca di Chimica Bioinorganica Applicata
 Centro interdipartimentale di ricerca sulla Famiglia
 Centro interdipartimentale di Ricerche Musicali
 Centro interdipartimentale di Servizi di Agripolis
 Centro interdipartimentale di Servizi di Palazzo Maldura
 Centro interdipartimentale di Studi e Attività Spaziali «G. Colombo»
 Centro interdipartimentale per le Ricerche sul Termalismo e la Medicina termale
 Centro interdipartimentale per lo studio dei Cheratinociti: Applicazioni farmaceutiche e cliniche
 Centro interdipartimentale, interfacoltà per la Formazione Universitaria alle professioni educative e alla ricerca didattica
 Centro interdisciplinare di Bioingegneria
 Centro Internazionale per le Applicazioni del Freddo
 Centro Linguistico di Ateneo
 Centro per la dialettologia italiana «Oronzo Parlangeli»

Centro per la fisiologia e la biochimica delle emocianine e altre metallo proteine
 Centro per la storia dell'Università di Padova
 Centro per la Storia della Tradizione Aristotelica nel Veneto
 Centro per lo studio del Metabolismo Cerebrale
 Centro per lo studio e la cura della Leucemia e Malattie Affini
 Centro per lo studio ed il trattamento della Retinopatia Diabetica e delle vasculopatie oculari
 Centro per lo studio Radiologico della Mammella
 Centro per Ricerche di Filosofia Medioevale «Carlo Giacon»
 Centro studi «Levi Cases»
 Centro studi di Allergia e Immunologia Oculari
 Centro studi di Chimica Nucleare
 Centro studi di Ecologia Montana
 Centro studi Economico-Giuridici sulle Società Commerciali
 Centro Universitario di Igiene, Sicurezza e Medicina Ambientale
 Centro Ustioni della C.E.C.A.

Biblioteche:

Biblioteca centrale della Facoltà di Agraria
 Biblioteca centrale della Facoltà di Farmacia
 Biblioteca centrale della Facoltà di Ingegneria
 Biblioteca centralizzata della Facoltà di Scienze della formazione
 Biblioteca comune della Facoltà giuridica
 Biblioteca del centro servizi interdipartimentali di Palazzo Maldura
 Biblioteca della Facoltà di Scienze statistiche
 Biblioteca generale della Facoltà di Scienze politiche «Ettore Anichieri»
 Biblioteca medica «V. Pinali»

e quante altre nuove strutture verranno istituite mediante la nuova dipartimentazione o per modifica dello statuto.

97A10225

DECRETO RETTORALE 11 dicembre 1997.

Emanazione del regolamento per la gestione, tenuta e tutela dei documenti amministrativi dal protocollo all'archivio storico per le strutture didattiche, di ricerca e di servizio previste dallo statuto.

IL RETTORE

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, la legge 7 agosto 1990, n. 241, il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 e successive modifiche e integrazioni che dettano norme in materia di archivi, procedimenti e documenti amministrativi;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche e integrazioni, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 9 dicembre 1997, con la quale è stato approvato il regolamento per la gestione, tenuta e tutela dei documenti amministrativi dal protocollo all'archivio storico per le strutture didattiche, di ricerca e di servizio previste dallo statuto, che regolamenta anche la gestione dei procedimenti amministrativi e il diritto di accesso ai documenti;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che prevede che le amministrazioni pubbliche siano regolate anche mediante atti di organizzazione;

Visti gli articoli 1.2 e 1.3 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (decreto rettorale n. 1953 del 24 novembre 1995), con i quali viene ribadita la pubblicità dei documenti amministrativi prodotti dall'Ateneo;

Vista la legge 11 dicembre 1984, n. 839, che detta norme sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, coordinata con l'art. 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

È emanato il regolamento per la gestione, tenuta e tutela dei documenti dal protocollo all'archivio storico per le strutture didattiche, di ricerca e di servizio previste dallo statuto, allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 11 dicembre 1997

Il rettore: MARCHESINI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE, TENUTA E TUTELA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DAL PROTOCOLLO ALL'ARCHIVIO STORICO PER LE STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO PREVISTE DALLO STATUTO.

CAPO I**AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI****Art. 1.***Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina la gestione, la tenuta e la tutela dei documenti amministrativi dal protocollo all'archivio storico prodotti da ciascuna struttura didattica, di ricerca e di servizio prevista dallo statuto, nonché la gestione dell'archivio dell'Università degli studi di Padova.

Art. 2.*Definizione di documento amministrativo dell'Università degli studi di Padova*

1. Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione informatica, grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, prodotti e acquisiti ai fini dell'attività amministrativa.

2. Per documenti dell'Università degli studi di Padova si intendono quelli prodotti e acquisiti nello svolgimento della propria attività o l'esercizio delle proprie funzioni dall'amministrazione centrale e dalle strutture didattiche, di ricerca e di servizio previste dallo statuto.